



Ordinanza n. 114 del 08/04/2020

Oggetto: **ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MOBILITA' DEI CITTADINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI EBOLI**

IL SINDACO

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 13/2020;

Considerato che, a seguito dell'evolversi del fenomeno epidemico sul territorio nazionale, sono stati adottati, da parte degli organi centrali e regionali, diversi provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 che prevede la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle elencate nell'allegato 1 e 2;

Visto il DPCM 22 marzo 2020, che dopo aver confermato il DPCM 11 marzo 2020, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali presenti nel territorio, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020 con il novo elenco Codici ATECO delle attività produttive e commerciali non sospese, collegati ai sopra citati DPCM del 11.03.2020 e 22.03.2020;

Richiamati:

- il D.L. n. 18/2020;
- il D.L. n.19/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020;

Visto il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti;

Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;

Richiamata la propria ordinanza n. 97 del 20/03/2020 (prot. n. 12884 del 20/03/2020) di chiusura al pubblico alle ore 18,30 di tutti gli esercizi commerciali adibiti alla vendita di generi alimentari e di prima necessità, presenti sul territorio comunale, come da elenco allegato 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020;

Considerato che l'imminenza delle festività pasquali, tenuto conto delle tradizioni radicate sul territorio e dell'aggravarsi della diffusione del virus nel territorio regionale e comunale, impone ulteriori misure di contenimento per scongiurare il più possibile occasioni di contatto;

Dato atto che i report dell'Unità di Crisi Regionale, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario sia intensivo, che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare e contingentare ulteriormente le uscite, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate che consentono la circolazione entro limiti di tempo e di spazio, motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute;

Ritenuto congruo, in termini di bilanciamento tra l'esigenza di tutela della salute pubblica e le esigenze individuali, esclusivamente con riguardo all'acquisto di generi alimentari e tabacchi, per evitare concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza reale di procacciamento di tali beni, limitare le uscite per ciascun nucleo familiare a massimo due volte a settimana;

Ritenuto opportuno, per le medesime ragioni, considerata la possibilità di aggregazioni contrastanti con la finalità di contenimento soprattutto nei giorni festivi secondo la tradizione, disporre il divieto di



Comune di Eboli

IL SINDACO

apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e distributori di benzina, nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020;

Ritenuto, infine, necessario subordinare qualsiasi tipologia di uscita al rispetto di ulteriori misure minimali, quali l'utilizzo di mascherine e guanti, e la pulizia delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute;

ORDINA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di disciplinare e contingentare ulteriormente le uscite, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate che consentono la circolazione entro limiti di tempo e di spazio, motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute, in particolare:
 - o l'uscita per l'acquisto di generi alimentari e tabacchi è consentita per ciascun nucleo familiare non più di due volte a settimana, con obbligo di esibizione della autocertificazione;
 - o il divieto di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e distributori di benzina, nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020;
 - o l'uscita per ragioni di necessità, lavoro o salute è in ogni caso subordinata all'utilizzo di mascherine e guanti, e la pulizia delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute;
 - o è fatto obbligo alle medie e grandi strutture di vendita di canalizzare la clientela con la presenza di personale proprio o di istituti di vigilanza;
 - o solo nelle giornate del 10 ed 11 aprile 2020 l'apertura delle attività commerciali è consentita fino alle ore 19,30;
 - o è fatto obbligo di accedere alle attività commerciali, agli studi medici ed agli uffici pubblici con mascherina e guanti;
 - o è fatto obbligo ai titolari e dipendenti delle attività commerciali di indossare mascherina e guanti;
2. è confermato quanto stabilito con la propria ordinanza n. 97 del 20/03/2020 (prot. n. 12884 del 20/03/2020)
3. il presente provvedimento produce effetto dal 09 aprile 2020 ed è efficace fino al **13 aprile 2020**, salvo proroghe;
4. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
5. il presente provvedimento è trasmesso:
 - al Governatore della Regione Campania;
 - al Prefetto di Salerno;
 - al Responsabile dell'Area Attività Produttive;
 - al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Eboli;
 - alla Guardia di Finanza - sede di Eboli;
 - alla Polizia Stradale di Eboli.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione di sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, salvo che la violazione non comporti sanzione più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Massimo Cariello

